

Codice XST024

D.D. 24 aprile 2020, n. 154

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): autorizzazione alla prima estensione del subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo alla società ARTESIA POZZI PER ACQUA S.r.l. per lavori di "ripristino dei pozzi di prelievo pca1-pca2-pca3-pca4



ATTO N. DD-A11 154

DEL 24/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): autorizzazione alla prima estensione del subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo alla società ARTESIA POZZI PER ACQUA S.r.l. per lavori di “ripristino dei pozzi di prelievo pca1-pca2-pca3-pca4 mediante pulizia della parete interna delle tubazioni di rivestimento, mediante spazzolatura interna, pistonaggio pneumatico e operazioni di recupero degli oggetti giacenti sul fondo” - Cat. OG6 riconducibili e ricompresi nella categoria prevalente OG1.

Premesso che:

. con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della DGR 41-6188 del 18.06.2007 e del DPGR n. 8 del 01.02.2010, veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

. con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito

diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;

. in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

. in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

. in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- con D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 veniva istituita la Struttura temporanea ST0701 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”) inizialmente incardinata nella Direzione Risorse Umane e Patrimonio;

- in data 21.07.2011 il funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari netti ~~missi~~ euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di "Atto Aggiuntivo preliminare", sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell'impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all'intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di

perseguire l'obiettivo fissato dall'art. 4-bis, estendendo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sull'intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n.4" ;

. con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette soc. coop., con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva, fra le diverse cose, alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea "Palazzo per Uffici della Regione Piemonte;

- gli accadimenti conseguenti all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria di Imprese esecutrici Coopsette occorsa in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;

. in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale di subentro nel contratto d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

. in data 22.6.2017 veniva sottoscritto Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del 6.7.2017, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 l'Amministrazione prendeva atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, la S.C.R. Piemonte S.p.A. aveva individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;

- con Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 20.11.2017, n. 920 del 27.12.2018 e n. 1044 del 30.12.2019, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alle D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017, n. 63-8215 del 20.12.2018 e n. D.G.R. n. 33-879 del 23.12.2019, venivano approvate Convenzioni integrative stipulabili con S.C.R. Piemonte S.p.A. in ordine all'implementazione delle professionalità componenti l'Ufficio di Direzione Lavori dell'appalto di cui trattasi e alla rideterminazione della durata, del piano di lavoro e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'incarico per effetto delle sopravvenute circostanze emerse relativamente ai lavori di cui trattasi;

- con Determinazione dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della ex perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed € 429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la redigenda Perizia suppletiva e di variante n. 5 produrrà sul contratto d'appalto;

- con D.G.R. n. 30-9079 del 27.5.2019 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto *“Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16). Perizie Suppletive e di varianti: indirizzi.”* ;

- con Determinazione dirigenziale n. 1045 del 30.12.2019, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, é stato disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 7, riportante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 9.871.866,05 =, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 7.801.735,74 oltre ad €

311.673,44 = per maggiori oneri della sicurezza per perizia 7 non soggetti a ribasso (Rev. PSC nn. 22, 23, 24 finale) pari a € 8.113.409,18 o.f.e., nonché complessivi € 445.669,08 per oneri correlati a revisioni al P.S.C. sino al n. 21 ulteriori a quelle approvate unitamente alla perizia n. 6, € 88.925,75 per liste in economia (n. 44) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 8.648.004,01= oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 228.181.437,53 di cui € 220.432.907,68 per lavori al netto del ribasso, € 518.664,45 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 44) e € 7.229.865,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la redigenda ex c.d. Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019, di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., ha, tra le diverse cose, istituito la Struttura regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT" regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", articolazione della Direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio";

vista la D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 con la quale è stato deliberato di attribuire all'ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

dato atto che la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara d'appalto era, tra l'altro, costituita da D.lgs. 163/2006, nonché D.P.R. n. 34/2000 e D.P.R. n. 554/1999 (abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma norme tuttora vigenti per il contratto di cui trattasi);

preso atto che l'art. 357 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. stabilisce che: "Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori) non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34";

richiamato il Documento di Consultazione "Bandi-Tipo per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro nei settori ordinari" pubblicato dall'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";

considerato l'importo previsto nel bando di gara, pubblicato in vigore del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. e del D.P.R. n. 34/2000, relativamente alla categoria prevalente OG1 classifica VIII;

atteso che la suddetta A.T.I. Aggiudicataria dell'appalto aveva dichiarato all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la categoria di lavorazioni prevalente: "cat.OG1" come di seguito riportato per estratto:

*"CAT. PREVALENTE OG1 – 30%
...omissis...*

OPERE ARCHITETTONICHE

...omissis...

murature

intonaci

coloriture e verniciature

divisorie

posa pavimenti e rivestimenti interni ed esterni

formazione pavimenti in cls

posa manufatti in pietra

assistenza murarie agli impianti meccanici ed elettrici

...omissis..."

vista la Determinazione Dirigenziale n. 365 del 06.06.2018 di autorizzazione al subappalto in capo all'Impresa ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L. (Partita IVA 02971360231) con sede in Nogara (VR) – Via Labriola n. 4, per *“lavori di realizzazione della prima fase di interventi di ripristino relativa alla verifica straordinaria degli impianti di sollevamento installati nei pozzi di prelievo pca1 - pca2 - pca3 - pca4, delle relative videoispezioni subacquee e delle prove di pompaggio sugli stessi per la verifica delle caratteristiche idrauliche, attinenti alla categoria OG6”* per un importo presunto di € 33.000,00, compresi oneri di sicurezza pari ad € 1.200,00,= oltre IVA;

vista la nota prot n. 135/19 AR del 26.3.2019 e la documentazione ad essa allegata, acclarata in pari data al prot. n. 16325/XST009 di richiesta di autorizzazione all'estensione del subappalto in capo all'impresa ARTESIA POZZI PER ACQUA S.r.l (Partita IVA 02971360231) con sede in Nogara (VR) – Via Labriola n. 4 -, per *“ripristino dei pozzi di prelievo pca1-pca2-pca3-pca4 mediante pulizia della parete interna delle tubazioni di rivestimento, mediante spazzolatura interna, pistonaggio pneumatico e operazioni di recupero degli oggetti giacenti sul fondo”* per il maggior ulteriore importo presunto di € 27.000,00, inclusi € 800,00 per oneri della sicurezza e oltre IVA, e così per un importo complessivo di € 60.000,00 compresi oneri di sicurezza e oltre IVA;

visto il contratto n. G201900957 di integrazione al subappalto, stipulato in data 23/02/2018 tra Torino s.c.a.r.l. ed il subappaltatore, trasmesso dall'Appaltatore in copia in allegato alla suddetta istanza prot n. 135/19 AR del 26.3.2019;

richiamata la nota prot. n. 19646/XST009 del 9.04.2019 con la quale è stata comunicata la sospensione del termine per la conclusione del procedimento, in attesa dell'indicazione della categoria dei lavori, afferente la predetta richiesta di autorizzazione di integrazione subcontrattuale prot. 135/19 AR del 26.3.2019. ed è stato richiesto al Direttore dei Lavori Ing. Mauro Bartolomeo Fegatelli, parere in ordine all'integrazione del subappalto richiesto dall'A.T.I. Appaltatrice, con particolare riferimento all'individuazione della categoria di lavori;

vista la nota prot. n. 167/19 AR del 9.04.2019, acclarata al prot. 19902/XST009 del 10.04.2019, con la quale l'Appaltatore, in riscontro alla predetta nota prot. 19646/XST009 del 9.04.2019, comunica che: *“i lavori di ripristino oggetto dell'integrazione ricadono in categoria OG6.”*;

preso atto del parere espresso relativamente all'estensione del subappalto di cui trattasi dal Direttore dei Lavori Mauro Bartolomeo Fegatelli con nota prot. SCR N. 5169 del 31.05.2019, pervenuta ed acclarata in pari data al prot. n. 41119/XST009, nel quale viene precisato che *“le lavorazioni per le quali è richiesto di autorizzare l'integrazione al subappalto alla Società ARTESIA POZZI PER ACQUA S.r.l. con sede in Nogara (VR), Via Labriola n. 4, per un importo di € 27.000,00 oltre IVA, di cui € 800,00 per oneri di sicurezza come indicato nel 1° Atto di integrazione del Contratto di Subappalto - G201900957 -, rientrano nella declaratoria della*

categoria di opere generali OG6 "ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE" ai sensi dell'art. 61 D.P.R. 207/2010 (All. A), ma essendo lavori che:

- NON sono attinenti alla perizia di variante n.6;

- RIENTRANO nelle attività di ripristino relativa alla verifica straordinaria per impianti di sollevamento, come indicato all'art. 1 del 1° Atto di integrazione del Contratto di Subappalto prodotto dall'Appaltatore;

l'importo di cui alla richiesta di subappalto non incide sulla quota economica subappaltabile di cui all'art. 118, comma 2 del DLgs 163/2006.

Per quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica di ordine tecnico, economico e professionale per l'impresa ARTESIA POZZI PER ACQUA S.r.l., si rileva che in base alla attestazione di qualifica alla esecuzione di lavori pubblici SOA ed in base al certificato di iscrizione nella sezione ordinaria della società alla Camera di Commercio di Verona, la ditta risulta idonea a svolgere lavori di cui alla richiesta.

In merito all'indicazione dei tempi di esecuzione ai fini della verifica della compatibilità con il Cronoprogramma dei Lavori, a fronte di quanto riportato nell'ultimo periodo dell'art. 2) del 1° Atto di integrazione del Contratto di Subappalto, ove viene specificato – Rimangono valide ed accettate tutte le altre condizioni contenute nel contratto principale del 23/02/2018 prot. G201800650 - si evidenzia che il termine dei lavori in subappalto è compatibile con le previsioni temporali del nuovo cronoprogramma facente parte della documentazione progettuale della Perizia di Variante n. 7.

Per quanto sopra richiamato e per quanto di competenza, nulla osta al subappalto in oggetto alla Società ARTESIA POZZI PER ACQUA S.r.l. per un importo di € 27.000,00 oltre IVA, di cui €800,00 per oneri di sicurezza che ridetermina l'importo complessivo presunto a € 60.000,00 oltre iva.

L'autorizzazione del subappalto riveste carattere di urgenza poiché tali lavorazioni risultano fondamentali e propedeutici per i ripristini funzionali degli impianti.

Prima dell'ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i."

preso atto del parere dell'Avvocatura, di cui alla nota prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018 acclarata al prot. n. 9089/XST009 del 13.02.2018, rilasciato a riscontro di richiesta prot. 1525/XST009 dell'8.1.2018, e le correlate precisazioni a riguardo dei possibili riflessi della distinzione fra subappalto di lavori di ripristini di vizi e di ripristini di ammaloramenti nel primo caso, per le argomentazioni illustrate nel parere acquisito, non incidenti sulla quota massima di lavorazioni subappaltabile ex lege, nel secondo caso invece rilevanti ai fini del tetto massimo subappaltabile, così come di seguito riportato per estratto:

"1. Occorre, innanzitutto, evidenziare che il contratto sottoscritto in data 8.6.2017 fra l'A.T.I. CMB soc. Coop – Idrotermica soc. coop e la Regione Piemonte ... omississoggiace alla normativa prevista dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i. trattandosi di atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 30.5.2011 rep. 21964.

..omissis...

3. omissis ... l'art. 2.1 dell'atto aggiuntivo sottoscritto in data 8.6.2017 ... omissispone a carico dell'appaltatore subentrante l'esecuzione a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi i ripristini dei vizi e difetti dell'opera attinenti alla dimensione orizzontale dell'A.T.I. aggiudicataria ad oggi riscontrati e che dovessero riscontrarsi anche in seguito.

Ora, la circostanza che si tratti di ripristino di vizi o difetti eseguiti a cura e spese dell'appaltatore fa sì che tali lavorazioni, qualora l'appaltatore non li esegua direttamente ma li faccia eseguire ad un soggetto terzo subappaltatore, non paiono incidere sulla quota massima di subappaltabilità, trattandosi per l'appunto di ripristini di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'appaltatore medesimo e come tali non oggetto di compenso da parte dell'Amministrazione.

Ciò, però, si badi bene, non esula, a nostro modo di vedere, l'Amministrazione dall'attivare le procedure e le istruttorie inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. qualora le medesime vengano subappaltate a soggetti terzi, indipendentemente dal fatto che si tratti di imprese già in precedenza autorizzate al subappalto o di nuove imprese.

Diverso è il caso, invece, dei lavori di "ripristino degli ammaloramenti" per i quali l'atto aggiuntivo al contratto dell'8.2.2017 (art. 2) specifica "la facoltà dell'Appaltatore di apporre riserve riguardo agli stessi".

Come noto, per ammaloramenti si intendono i danni da invecchiamento riportati all'opera a seguito della sospensione dei lavori.

In questo specifico caso, sussistendo la possibilità eventuale e futura che possano essere riconosciute all'appaltatore somme per l'esecuzione di tali ripristini, qualora l'appaltatore intenda eseguire i medesimi in subappalto, i lavori di ripristino per ammaloramenti si ritiene che incidano sulla quota massima subappaltabile."

vista la successiva nota prot. 61/20 AR del 14.02.2020, acclarata in pari data al prot. 7937/XST024, con cui l'A.T.I. Appaltatrice ha comunicato: *" In riferimento alla richiesta di subappalto relativa all'impresa **ARTESIA POZZI PER ACQUA S.r.l** (Partita IVA 02971360231) con sede in Nogara (VR) – Via Labriola n. 4 -, per "lavori di realizzazione della prima fase di interventi di ripristino relativa alla verifica straordinaria degli impianti di sollevamento installati nei pozzi di prelievo pca1 - pca2 - pca3 - pca4, delle relative videoispezioni subacquee e delle prove di pompaggio sugli stessi per la verifica delle caratteristiche idrauliche, attinenti alla categoria OG6" trasmessa in data 12/04/2018 n° prot. 186/18 AR, autorizzata in data 12/06/2018 n° prot. RP 37209/18 e in riferimento alla richiesta di integrazione trasmessa in data 26/03/2019 n° prot. 135/19 AR per la quale non è ancora pervenuto vs. riscontro, si rettifica quanto segue:*

*L'autorizzazione al subappalto è stata erroneamente richiesta in categoria OG6 – "Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione"; si chiede di accogliere la rettifica secondo la quale tali lavorazioni risultano essere in categoria **OS21** "Opere strutturali speciali" in quanto già erano state autorizzate al tempo della precedente ATI Coopsette in tale categoria .";*

preso atto dell'ulteriore parere del Direttore Lavori espresso con nota prot. 2228 del 06.03.2020, acclarata al prot. 12234/XST024 del 9.03.2020, nel quale rileva che:

"- la Stazione Appaltante con Determinazione Dirigenziale n. 365 del 06/06/2018 ha disposto di autorizzare l'ATI a subappaltare i lavori in oggetto attinenti alla categoria OG6 come originariamente richiesto dall'appaltatore con la prima nota prot. 186/18 AR;

- benché l'impresa ARTESIA POZZI PER ACQUA S.r.l., in base alla attestazione di qualifica alla esecuzione di lavori pubblici SOA ed in base al certificato di iscrizione nella sezione ordinaria della società alla Camera di Commercio di Verona prot. n. CEW/1479/2018/CVR0383, risulta idonea a svolgere anche lavori anche in categoria OS21, classifica III BIS;

- tenuto conto della declaratoria della categoria OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI "riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni" non pare attinere all'attività di cui alla richiesta quali i lavori per il ripristino dei pozzi di prelievo pca1-pca2-pca3-pca4, mediante pulizia della parete interna della tubazione di rivestimento, mediante spazzolatura interna, pistonaggio pneumatico e operazioni di recupero degli oggetti giacenti sul fondo.

Pertanto questa Direzione Lavori, per quanto di competenza, ritiene congrua la richiesta originale

in categoria OG6 "ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE" per le attività di che trattasi, il cui subappalto è stato autorizzato dalla Stazione Appaltante.”;

visto il D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma normativa tuttora vigente per il contratto di cui trattasi) che all'art. 73 prevede:

“2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.

3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.”

dato atto che in considerazione della disciplina innanzi richiamata, la categoria di lavorazioni OG6 non era stata evidenziata nella documentazione di gara, e che tale categoria é stata introdotta in occasione della perizia n. 6 approvata;

atteso che, come in varie occasioni evidenziato nella corrispondenza agli atti nonché nelle Determinazioni di autorizzazione ai subappalti assunte in considerazione della richiamata disciplina vigente all'atto dello svolgimento della gara per l'appalto dei lavori in argomento di cui al D.P.R. n. 554/1999, al D.P.R. n. 34/2000 e al D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., le istanze di subappalto in categorie di lavorazioni non evidenziate nella documentazione di gara, né relative ad opere introdotte con successive perizie di variante in corso d'opera (come nei casi di lavori di ripristino) possono essere prese in considerazione nell'ambito di procedimento di autorizzazione al subappalto, qualora la Direzione Lavori ritenga tali lavorazioni comunque ricomprese nelle declaratorie di cui alla categoria prevalente con ciò rilevando ai fini del tetto massimo della quota subappaltabile in tale categoria di lavorazioni, qualora non afferenti a lavorazioni di ripristino di vizi, giusto il parere del Settore Advocatura reso con nota prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018;

vista la nota prot. 437/19 AR del 25/09/2019, acclarata in pari data al prot. n. 72249/XST009, con la quale l'A.T.I. Appaltatrice, nell'ambito della corrispondenza relativa alle verifiche relative al rilascio del C.E.L. a tutto il S.A.L. n. 22 aveva trasmesso tabella riepilogativa di alcuni contratti di subappalto da autorizzare o autorizzati individuante la suddivisione percentuale tra vizi ed ammaloramenti delle opere eseguite dall'A.T.I. con Capogruppo la Soc.Coop. COOPSETTE prima della sua messa in L.C.A., e che con riguardo ai lavori di ripristino oggetto dell'istanza di subappalto di cui trattasi da parte dell'A.T.I. con Capogruppo la Soc. Coop. CMB aveva evidenziato la seguente precisazione: 100% ammaloramenti;

atteso che, in esito alle ulteriori precisazioni attivate dalla Stazione Appaltante in merito all'ascrivibilità del subappalto di cui trattasi a lavori di ripristino, dovuti a vizi difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore e, in generale, a inadempienze di obblighi contrattuali posti in capo all'Appaltatore o, invece, a lavori di ripristino di ammaloramenti da intendersi, secondo il citato parere dell'Avvocatura regionale, quali *“danni da invecchiamento riportati all'opera a seguito della sospensione dei lavori”* relativa al periodo cosiddetto di interruzione di fatto delle attività a seguito della L.C.A. della Società COOPSETTE, nonché in ordine alla circostanza se tali lavorazioni in cat. OG6 non afferenti lavori di perizia n. 6 possano essere ricondotte e ricomprese nella Categoria prevalente OG1, la Direzione Lavori con nota SCR prot. 2879 del 27.03.2020 , acclarata al prot. 14741/XST024 del 30.03.2020, ha comunicato che:

“...omissis.....sentita in merito la D.O., per definire meglio lo scopo e la natura dei lavori da

realizzare con il subappalto de quo, cioè con l'integrazione da € 27.000 considerando anche la natura dei lavori della richiesta iniziale, si specifica che:

la richiesta iniziale dell'Appaltatore si riferisce a:

- verifica dei pozzi mediante video ispezione;
- verifica degli impianti di sollevamento posati (tale verifica si era resa necessaria in quanto le elettropompe erano state posate nel 2014 e mai messe in funzione; in tale occasione è stato riscontrato un problema di corrosione e trasferite presso il centro assistenza per un'analisi);
- prove di pompaggio per la verifica delle prestazioni idrauliche.

La seconda richiesta dell'Appaltatore si riferisce a:

- pulizia interna delle pareti dei pozzi.

La pulizia dei pozzi di cui alle lavorazioni in oggetto si è resa necessaria in quanto, da quando realizzati, non sono mai stati utilizzati e nel tempo si sono formate incrostazioni; tale attività rientra nella normale verifica e manutenzione periodica dei pozzi e pertanto rientra negli adempimenti dell'Impresa il cui importo economico, come già indicato nella ns prima nota prot n. 5169 del 31-05-2019, non incide sulla quota economica subappaltabile di cui all'art. 118, comma 2 del DLgs 163/2006.

L'eventuale intervento di ripristino, ovvero di sostituzione, delle elettropompe sommerse è dovuto a problemi di corrosione per effetto di correnti vaganti. La presenza delle correnti vaganti è stata accertata mediante una specifica campagna di misure in campo ed è dovuta alla presenza alla vicinanza della linea ferroviaria; tale eventuale attività ad oggi non è ricompresa tra quelle di cui alla richiesta.

Inoltre, al fine di verificare se tali attività in OG6 possano essere riconducibili alla categoria prevalente OG1, si precisa che in Perizia di Variante n. 6 è stata introdotta la categoria OG6 per gli allacci alla rete dell'acquedotto; i pozzi e le relative elettropompe sommerse erano già previsti nel Progetto Esecutivo nell'ambito degli impianti meccanici e quindi le relative lavorazioni/attività non sono attinenti alla perizia Perizia di Variante n.6. Nella tabella delle categorie di progetto i pozzi e le attività ad essi relative si dividono tra la categoria OG1 e la OS21 e tutte le attività di verifica dei pozzi sono ricondotte nella categoria OG1. Pertanto si ritiene che l'attività di cui alla richiesta per € 27.000,00 di cui € 800,00 per oneri di sicurezza; in categoria OG6 possano essere ricondotti alla categoria OG1.

Per quanto riguarda le restanti valutazioni in capo alla D.L. si ribadiscono i contenuti della nota prot. n. 5169 del 31-05-2019.

Per quanto sopra richiamato e per quanto di competenza si ribadisce il nulla osta all'integrazione al subappalto in oggetto alla Società ARTESIA POZZI PER ACQUA S.r.l. per un importo di € 27.000,00 oltre IVA, di cui € 800,00 per oneri di sicurezza che ridetermina l'importo complessivo presunto a € 60.000,00 oltre IVA, in categoria OG6 riconducibile alla categoria OG1.

L'autorizzazione al subappalto riveste carattere d'urgenza poiché tali lavorazioni risultano fondamentali e propedeutiche per i ripristini funzionali degli impianti.

Prima dell'ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i. ”;

vista, in ultimo, la precisazione del Direttore Lavori con nota prot. SCR 3135 del 10.04.2020, acclarata in pari data al prot. 15702/XST024, con cui comunica: “A migliore specificazione della nota in oggetto, anche a seguito degli approfondimenti emersi in riunione in conference-call con il RUP in data 06/04/2020, si precisa che le attività di cui alla richiesta di subappalto riguardano pulizia interna delle pareti dei pozzi quale normale verifica e manutenzione periodica da realizzare durante il cantiere; è pertanto afferente a tutto il periodo di attività di cantiere (sia al periodo di attività del cantiere precedente all'Atto Aggiuntivo - contratto capogruppo COOPSETTE - sia al periodo di attività dalla ripresa dei lavori dal giugno 2017 - contratto con capogruppo CMB) e non è dovuto pertanto solamente al periodo di fermo cantiere a seguito del fallimento della prima ATI. Inoltre, avendo verificato con la D.O. Impianti, le categorie d'opera del progetto esecutivo, si

conferma che in origine tutte le attività di verifica dei pozzi sono state considerate dal progettista del P.E. nella categoria prevalente OG1.”;

visti:

1. l'estratto del “Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici” emesso dall'ANAC e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che all'art. 2_3_4) “Utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione” precisa:

“A) Con riguardo alla qualificazione delle imprese alle quali sono state affidate lavorazioni in subappalto, al comma 1 della lettera a) dell'art. 85 è stabilito che «le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A;

l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette». Pertanto, le imprese subappaltatrici possono utilizzare, al fine del rilascio dell'attestazione di qualificazione, l'intero importo delle lavorazioni assunte in regime di subappalto e sulla base della loro effettiva natura con riferimento ad una delle declaratorie e, pertanto, senza alcun obbligo di riferimento alle categorie previste nel bando di gara (articolo 85, comma 1, lettera a, del Regolamento).”;

2. la Determina dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (oggi ANAC) n. 8/2002 del 07.05.2002 che precisa (risposte al punto G) comma c) che: *“i certificati di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7 ed allegato D del DPR 34/2000) devono indicare, come specificato dall'Autorità in più occasioni ed in ultimo nella determinazione n. 6/2002, le categorie dei lavori realmente eseguiti.” ;*

rilevata l'iscrizione della società ARTESIA POZZI PER ACQUA s.r.l. (Partita IVA 02971360231) alla C.C.I.A.A. di Verona;

vista l'attestazione n. 50006/10/00 rilasciata all'impresa ARTESIA POZZI PER ACQUA s.r.l. il 20.7.2017 dalla CQOP SOA per le categorie OG6 class I, OS21 class. III bis ed OS20-B class. I , in corso di validità;

verificata la regolarità contributiva della società ARTESIA POZZI PER ACQUA s.r.l. di cui al DURC on line, protocollo INAIL_20573704 emesso ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità in data 25.06.2020;

considerato che l'impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva;

preso atto che, secondo quanto precisato dalla Direzione Lavori con le citate nota SCR prot. 2879 del 27.03.2020, acclarata al prot. 14741/XST024 del 30.03.2020, e nota prot. SCR 3135 del 10.04.2020, acclarata in pari data al prot. 15702/XST024, trattasi di subappalto di lavorazioni in cat. OG6 riconducibili e ricomprese nella Categoria prevalente OG1;

accertata conseguentemente la rispondenza delle lavorazioni in questione agli interventi indicati in sede di offerta come subappaltabili;

preso atto inoltre che, da quanto si evince dai contenuti della suddette comunicazione del Direttore Lavori prot. 2879 del 27.03.2020 e prot. 3135 del 10.04.2020, i lavori di ripristino oggetto del subappalto di cui trattasi non attengono ad ammaloramenti da intendersi, secondo il citato parere dell'Avvocatura regionale, quali *“danni da invecchiamento riportati all'opera a seguito della sospensione dei lavori”* relativa al periodo cosiddetto di interruzione di fatto delle attività a seguito

della L.C.A. della Società COOPSETTE, bensì si riferiscono ad attività ricomprese nella normale manutenzione periodica dei pozzi rientrante negli adempimenti contrattuali posti in capo all'Impresa afferente a tutto il periodo di attività di cantiere (sia al periodo di attività del cantiere precedente all'Atto Aggiuntivo - contratto capogruppo COOPSETTE - sia al periodo di attività dalla ripresa dei lavori dal giugno 2017 - contratto con capogruppo CMB) , conseguentemente ascrivibili alla categoria dei lavori di ripristino dovuti a vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore e, in generale, ad inadempienze di obblighi contrattuali posti in capo all'Appaltatore;

ritenuto, alla luce di tutto quanto esposto e richiamato:

- di autorizzare l'A.T.I. Appaltatrice all'estensione, come esplicitato in premessa e con le prescrizioni evidenziate dalla Direzione Lavori nella nota prot. SCR n. 5169 del 31.05.2019, pervenuta ed acclarata in pari data al prot. n. 41119/XST009 come confermate con nota prot. 2879 del 27.03.2020, acclarata al prot. 14741/XST024 del 30.03.2020, del subappalto autorizzato con Determinazione n. 365 del 06.06.2018 in capo all'impresa ARTESIA POZZI PER ACQUA S.r.l (Partita IVA 02971360231) con sede in Nogara (VR) – Via Labriola n. 4, per lavori di “*ripristino dei pozzi di prelievo pca1-pca2-pca3-pca4 mediante pulizia della parete interna delle tubazioni di rivestimento, mediante spazzolatura interna, pistonaggio pneumatico e operazioni di recupero degli oggetti giacenti sul fondo*” per il maggior ulteriore importo presunto di € 27.000,00, inclusi € 800,00 per oneri della sicurezza e oltre IVA, e così per un importo complessivo di € 60.000,00, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA in cat. OG6 riconducibili e ricompresi nella categoria prevalente OG1, così come precisato dalla D.L. con nota SCR prot. 2879 del 27.03.2020 e prot. 3135 del 10.04.2020;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda di tali lavori di ripristino con la precisazione, come attestato dalla D.L. con nota SCR prot. 2879 del 27.03.2020, acclarata al prot. 14741/XST024 del 30.03.2020 e prot. 3135 del 10.04.2020, acclarata in pari data al prot. 15702/XST02, che tale attività rientra nella normale manutenzione periodica dei pozzi e pertanto rientra negli adempimenti dell'Impresa afferente a tutto il periodo di attività di cantiere e, conseguentemente, in quanto lavorazioni di ripristino dovute a inadempienze di obblighi contrattuali posti in capo all'Appaltatore, non incidono, tenuto conto del parere dell'Avvocatura Regionale prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018, sulla quota massima di subappaltabilità della categoria prevalente OG1 in cui sono ricompresi;

dato atto che la presente estensione di subappalto è autorizzata a titolo amministrativo mentre per l'esecuzione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

dato atto altresì che la presente determinazione é adottata a perfezionamento del procedimento di autorizzazione dell'estensione di subappalto di cui trattasi;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 s.m.i.;
- l'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante), con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto 30.05.2011 stipulato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, con l'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), all'estensione, come esplicitato in premessa e con le prescrizioni evidenziate dalla Direzione Lavori nella nota prot. SCR n. 5169 del 31.05.2019, pervenuta ed acclarata in pari data al prot. n. 41119/XST009 come confermate con nota prot. 2879 del 27.03.2020, del subappalto autorizzato con Determinazione n. 365 del 06.06.2018 in capo all'impresa ARTESIA POZZI PER ACQUA S.r.l (Partita IVA 02971360231), con sede in Nogara (VR) – Via Labriola n. 4, per lavori di *“ripristino dei pozzi di prelievo pca1-pca2-pca3-pca4 mediante pulizia della parete interna delle tubazioni di rivestimento, mediante spazzolatura interna, pistonaggio pneumatico e operazioni di recupero degli oggetti giacenti sul fondo”*, per il maggior ulteriore importo presunto di € 27.000,00, inclusi € 800,00 per oneri della sicurezza e oltre IVA, e così per un importo complessivo di € 60.000,00, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA in cat. OG6 riconducibili e ricompresi nella categoria prevalente OG1, così come precisato dalla D.L. con nota SCR prot. 2879 del 27.03.2020, acclarata al prot. 14741/XST024 del 30.03.2020 e successiva nota prot. SCR 3135 del 10.04.2020, acclarata in pari data al prot. 15702/XST024;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda di tali lavori di ripristino con la precisazione, come attestato dalla D.L. con nota SCR prot. 2879 del 27.03.2020, acclarata al prot. 14741/XST024 del 30.03.2020 e prot. 3135 del 10.04.2020, acclarata in pari data al prot. 15702/XST02, che tale attività rientra nella normale manutenzione periodica dei pozzi e pertanto rientra negli adempimenti dell'Impresa afferente a tutto il periodo di attività di cantiere e, conseguentemente, in quanto lavorazioni di ripristino dovute a inadempienze di obblighi contrattuali posti in capo all'Appaltatore, non incidono, tenuto conto del parere dell'Avvocatura Regionale prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018, sulla quota massima di subappaltabilità della categoria prevalente OG1 in cui sono ricompresi;

- di dare atto, altresì, che la presente determinazione é adottata a perfezionamento del procedimento di autorizzazione dell'estensione di subappalto di cui trattasi;

- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)

Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri